

Tribunale di Venezia, 10 febbraio 2012. Est. Anna Maria Marra.

**Concordato preventivo - Divieto di iniziare un proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore - Vendita in danno della partecipazione del socio moroso prevista dall'articolo 2466 c.c. - Rimedio coattivo assimilabile alla procedura esecutiva.**

*La vendita in danno della partecipazione del socio moroso, prevista dall'articolo 2466 c.c., ha natura alternativa rispetto all'azione per l'esecuzione dei conferimenti dovuti ed è rimedio coattivo suscettibile di essere attuato in autotutela, senza la cooperazione del debitore, in suo danno e con modalità non dissimili da quanto accade con le ordinarie azioni esecutive; la vendita in questione è, pertanto, soggetta al divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore previsto dall'articolo 168, legge fallimentare.*

Omissis

**FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE**

Nord Elettra s.r.l, ammessa dal Tribunale di Venezia alla procedura di concordato preventivo con decreto del 22 marzo 2007, trascritto presso il registro delle imprese in data 23 marzo 2007, premesso che al momento della presentazione della domanda di concordato preventivo essa deducente era titolare di quote al 30% del capitale di Quantas s.r.l., quote figuranti nel suo attivo e non interamente liberate, lamentava che per atto notaio Caputo del 4 ottobre 2007, e dunque in pendenza della procedura di concordato preventivo, gli amministratori di Quantas, s.r.l. avevano ceduto, ex art. 2466 c.c. e in violazione dell'art. 168 Lf, le dette quote all'altro socio, AF Partner's & Consulting Finance Group s.r.l. [d'ora innanzi AF Partner's s.r.l.], il quale ne era divenuto socio unico, sicché - convocati in giudizio Quantas s.r.l e AF Partner's s.r.l, chiedeva la declaratoria di inefficacia della cessione con conseguente declaratoria della titolarità da parte di essa deducente del 30% del capitale sociale di Quantas s.r.l e ordine di esecuzione degli aggiornamenti del libro dei soci nonché della trascrizione della sentenza nel registro delle imprese ovvero,

in via subordinata, per il caso di impossibilità di restituzione in natura delle quote oggetto della vendita in danno, condannarsi AF Partner's s.r.l al pagamento di somma di importo pari al valore delle dette quote sociali calcolato con riferimento all'epoca della domanda.

Si costituivano entrambe le convenute contestando il fondamento della domanda di cui chiedevano il rigetto.

Concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., puntualizzato in memoria depositata dalla difesa attorea in data 14 aprile 2010, e non contestato dalle controparti, che non risultava che le quote fossero state cedute a terzi né che vi fosse detta intenzione, ciò che rendeva superfluo lo svolgimento di c. t.u. sul valore delle quote stesse non essendone divenuta impossibile la restituzione, il g.i. fissava udienza di precisazione delle conclusioni ritenuta la causa matura per la decisione.

La causa viene ora in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe. La domanda è fondata e va accolta.

I dati di fatto sono documentali e comunque pacifici.

Nord Elettra Impianti s.r.l., nonostante le esplicite richieste di adempimento degli amministratori di Quantas s.r.l. datate 2 maggio 2006 e 22 giugno 2006, non provvide ai versamenti necessaria per la liberazione delle sue quote, pari al 30% del capitale sociale.

In data 22 marzo 2007, con atto trascritto nel registro delle imprese il 23 marzo 2007, essa venne ammessa al concordato preventivo.

Con atto notarile del 4 ottobre 2007, l'amministratore di Quantas s.r.l., esercitando la facoltà prevista dall'art. 2466, co. 2, c.c., cede le quote di Nord Elettra Impianti s.r.l., unitamente a quelle di M. M., anch'egli moroso, al restante socio, AF Partner's s.r.l..

La soluzione della controversia dipende dalla risoluzione della questione se la vendita in danno prevista dall'art. 2466 c.c. per il caso di mancata esecuzione dei conferimenti sia o non sia inibita dall'ammissione del socio moroso alla procedura di concordato preventivo secondo quanto previsto dall'art. 168 l.f il quale al primo comma prevede che "Dalla data di presentazione del ricorso e fino al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato, i creditori per titolo o causa anteriore al decreto non possono, sotto pena di nul-

lità, iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore".

La difesa attorea assume la natura esecutiva della vendita prevista dall'art. 2466, co. 2, c.c. mentre le convenute la negano.

Milita a favore della tesi attorea la circostanza che la vendita in questione, configurata in termini di alternatività rispetto all'azione per l'esecuzione dei conferimenti dovuti, opzione che gli amministratori possono scegliere di non perseguire ove non la ritengano utile, è rimedio coattivo suscettibile di essere attuato in autotutela senza la cooperazione del debitore e in suo danno in modo non dissimile da quanto accade con le ordinarie azioni esecutive.

Così ricostruito l'istituto, esso non si sottrae al disposto dell'art. 168 l.f. Diversamente opinando, mentre l'opzione costituita dall'azione di adempimento incontrerebbe in fase esecutiva il divieto previsto dall'art. 168 cit., la vendita diretta in autotutela sarebbe esperibile nonostante il detto divieto con una deroga ingiustificata alla necessità tutela dell'integrità patrimonio del debitore concordatario e della par condicio creditorum, presidiata altresì dall'art. 160 l.f. Non pare che possa attribuirsi rilievo preminente all'esigenza contrapposta di preservare il capitale sociale e la sua effettività.

Il credito della società nei confronti del socio moroso, in difetto di espressa previsione di legge, è credito che deve soggiacere alle regole ordinarie valevoli per tutti gli altri crediti.

Le argomentazioni spese dalle difese delle convenute in ordine alla specialità rimedio previsto dall'art 2466 c.c. ed alla finalità a cui esso è preordinata non valgono a giustificare la rivendicata prevalenza rispetto alle finalità avute di mira dalla disciplina del concordato preventivo. Esse, invero, se spiegano la eccentricità dell'istituto nell'ambito di un ordinamento giuridico che configura come tassative le ipotesi di autotutela del creditore, non consentono di attribuire carattere recessivo agli obiettivi della disciplina del concordato preventivo.

Infine, la possibilità che a seguito dell'accoglimento della domanda Quantas s.r.l. proceda alla esclusione di Nord Elettra Impianti s.r.l. non esclude l'interesse ad agire.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

Si segnala che la presente motivazione è stata estesa ai sensi dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69\2009, immediatamente ap-

plicabile anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge appena citata (art. 58, co. 2).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

dichiara la inefficacia della cessione di quote sociali con atto notaio Caputo del 4 ottobre 2007;

dichiara la titolarità in capo a Nord Elettra Impianti s.r.l. del 30% del capitale sociale di Quantas s.r.l.;

ordina a Quantas s.r.l. di provvede ai conseguenti aggiornamenti del libro dei soci; ordina, altresì, a Quantas s.r.l. la trascrizione della presente sentenza nel libro delle imprese;

condanna Quantas s.r.l. e AF Partner's Consulting & Finance s.r.l. in solido alla rifusione in favore di Nord Elettra Impianti s.r.l. in concordato preventivo delle spese di lite, liquidate in Euro 6.500,00 di cui Euro 5.100,00 per onorari difensivi, oltre i.v.a. e c.p.a..

Venezia, 18 gennaio 2012

Depositato in cancelleria il 10 febbraio 2012

\*